

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

ROMA

RICORSO CON CITAZIONE

del **Comune di Senago (Mi)**, in persona del sindaco *pro tempore*,
rappresentato, assistito e difeso, come da procura speciale alle liti a
margine del presente atto, a ciò autorizzato con delibera di G.C. n. 58 del
9.4.2015 e successiva determinazione n. 197 del 15.4.2015 (all. A), dagli
Avv.ti Alberto Fossati del Foro di Milano (C.F. FSSLRT58E17F205W;
pec: alberto.fossati@milano.pecavvocati.it), Cristina Ciarcià (C.F.
CRCCST82E54F205X; pec:
cristina.ciarcià@cert.ordineavvocatimilano.it) del Foro di Milano e
Giovanni Corbyons (C.F. CRBGNN67C01H501E; Pec:
giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma e presso
lo Studio di quest'ultimo in Roma alla via Cicerone n° 44, elettivamente
domiciliato ai fini del presente giudizio, ove si dichiara di voler ricevere
tutte le comunicazioni relative al presente procedimento (Tel.
06/321.41.27 – Fax. 06/325.06.110, Pec:
giovannicorbyons@ordineavvocatiroma.org)

CONTRO

Regione Lombardia, in persona del Presidente *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

Agenzia Interregionale per il fiume Po, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*

della **Città Metropolitana di Milano**, in persona del Sindaco *pro
tempore*

del **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, in persona del Presidente
pro tempore

del **Parco regionale delle Groane**, in persona del Presidente *pro tempore*
del **Parco Agricolo Sud Milano**, in persona del Presidente *pro tempore*
del **Comune di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*
del **Comune di Bollate**, in persona del Sindaco *pro tempore*
dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

per l'annullamento

- del Decreto Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile n. 1829 del 10 marzo 2015, e allegata relazione istruttoria (doc. 1), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2015 (doc. 2), avente ad oggetto “*Progetto della vasca di laminazione delle piene del torrente Seveso, nel Comune di Senago (MI). Proponente: AIPO – Agenzia Interregionale per il Po. Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della lr 5/2010*”;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ed in particolare dello Studio di Impatto Ambientale (Sia) delle vasche di laminazione sul Fiume Seveso (doc. 3).

FATTO

Con il decreto che qui si impugna la Regione Lombardia ha approvato la Valutazione d’Impatto Ambientale (Via) relativa al progetto preliminare per la realizzazione di tre vasche c.d. di laminazione nel territorio del Comune di Senago, finalizzate a raccogliere le acque di piena del Fiume Seveso, unitamente a quelle dei Torrenti Garbogera e Pudiga, per essere infine rilasciate nel Canale Scolmatore di Nord Ovest (CSNO), e quindi nel Fiume Ticino, terminato il momento di piena.

Le tre vasche sono così suddivise: due sono poste a nord (definite I e II settore invaso) e una a sud (il c.d. III settore invaso) del CSNO (fig. 1, pag. 8 e pag. 50, doc. 4).

Complessivamente il sedime di progetto si estende su una superficie di 17 ettari in un’area agricola posta all’interno del Parco Regionale delle Groane, perciò all’interno di un’area soggetta a vincolo paesaggistico-ambientale e a ridosso del

centro abitato di Senago, come si vede dalle elaborazioni fotografiche dei luoghi (copertina del Sia, cfr. doc. 3) e dalla rappresentazione animata del filmato (visionabile al seguente link: http://www.territorio.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpageame=DG_Territorio%2FDetail&cid=1213687644440&pagename=DG_TERRWrap per).

Nella tavola estratta dal rilievo aerofotogrammetrico sono analiticamente indicate le distanze delle vasche dai vari insediamenti (doc. 5). Le vasche distano 75 mt. da un edificio produttivo/artigianale, 20 mt. da un edificio residenziale con 8 abitanti, 85 mt. da un bar ristorante, 160 mt. da un supermercato, 115 mt. da un complesso residenziale (Cascina Traversagna) con 133 abitanti, un altro supermercato è a 475 mt., a 70 mt. da una serie di attività produttive e da un insediamento residenziale con ben 1.427 abitanti.

La vasca n. 1 ha un volume di invaso di mc. 50.000, la n. 2 di mc. 495.000, la n. 3 di mc. 265.000, per un totale di 810.00 mc. di laminazione (cfr. Relazione Generale al progetto definitivo pag. 6, doc. 4.), inferiore di ben 160.000 mc. rispetto alla volumetria prevista nel Sia in ragione di quanto si dirà al motivo 4.B.

La localizzazione in Senago delle vasche è stata prevista con prescrizione vincolante e prevalente dal Piano Territoriale Regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 5, LR Lombardia n. 12/2005, e dunque recepita nel PTCP della Provincia di Milano (ora Città Metropolitana di Milano), ed anche nel PGT di Senago che, in sede di approvazione, altro non ha potuto fare che sussumerne la previsione vincolante con atto dovuto.

L'intervento delle tre vasche di laminazione che, come si dirà, non è peraltro decisivo per eliminare i rischi di esondazione dei torrenti nel Comune di Milano, ha dunque per dimensioni e caratteristiche un forte e negativo impatto ambientale nel territorio di Senago e nel territorio del Parco Regionale delle Groane.

La Via approvata con il decreto qui gravato, e prima ancora il Sia, benché formalmente si affermi il contrario, non ha considerato con la dovuta attenzione sia le ricadute sull'ambiente e sulla salute della comunità circostante; e dove invece la

Via le ha considerate, pur rilevando l'inadeguatezza del progetto preliminare, ha rinviato illegittimamente, per il superamento di tali lacune, al recepimento nel progetto definitivo di alcune prescrizioni, di modo che appare non infondato eccepire l'inadeguatezza dell'istruttoria.

Nell'insieme, gli atti qui considerati mostrano un'approssimazione che denuncia la fretta di chiudere i procedimenti davanti ai ripetuti allagamenti di quartieri settentrionali di Milano, anche sacrificando i diritti fondamentali delle comunità a monte di essi.

L'individuazione dell'interesse pubblico prevalente – quello di Milano – non può andare a pregiudizio di beni fondamentali della vita delle persone come la salute - cui è connessa e che dipende dalla salubrità dell'ambiente - che l'insufficiente istruttoria compiuta con la Via compromette.

Il decreto regionale ed il Sia vanno dunque dichiarati illegittimi ed annullati per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. Violazione per errata e falsa applicazione dell'art. 22, comma 2 lett. d), del d.lgs. 152/2006 in relazione al punto 2 dell'allegato VII alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di diritto, carenza di motivazione, contraddittoria ed incoerente

Il Sia prima e la Via ora hanno falsamente applicato e travisato il contenuto dell'art. 22, comma 2 lett. d), del d.lgs. 152/2006 in relazione al punto 2 dell'allegato VII alla Parte seconda dello stesso decreto legislativo, che prescrive l'analisi e lo studio delle principali alternative, compresa la c.d. alternativa zero, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato.

La normativa menzionata impone due verifiche. La prima per valutare le ipotesi alternative, la seconda riguardante la c.d. alternativa zero, ovvero la non realizzazione dell'opera.

La Via approvata con il decreto esamina una alternativa, ma conclude l'esame in modo contraddittorio.

A pag. 8 della relazione allegata alla Via (cfr. doc. 1), nel § “*Alternative progettuali e priorità dell’intervento di Senago*” viene dato atto che nel Sia sono state esaminate diverse alternative, ma lo Studio si è soffermato esclusivamente su quella che avrebbe previsto la realizzazione, in luogo delle vasche di Senago, di otto siti di laminazione situati più a monte, tra Villa Guardia e Mariano Comense, per un totale di circa 1.950.000 mc. di laminazione che potrebbero «*teoricamente portare ad una riduzione del volume e della superficie delle quattro opere di laminazione strategiche già definite*».

In palese travisamento del presupposto, vale a dire la capacità complessiva di mc. 1.950.000, al fine di giustificare la scelta di Senago, viene evidenziato che gli otto invasi sarebbero di limitate dimensioni (tra 150.000 mc. e 425.000 mc.). Si rammenta, tuttavia, che la vasca di Senago più ampia ha una capacità di mc. 495.000), quindi trascurabili rispetto alla complessiva capacità di laminazione dell’intero progetto di Aipo, che è individuata in mc. 4.400.000, comprendente, oltre alle vasche di Senago, anche quelle di Paderno Dugnano (mc. 950.000), Varedo (mc. 1.500.000), Lentate Sul Seveso (mc. 850.000).

Questo ragionamento è assolutamente fuorviante.

Infatti, se come è affermato nel punto 2.2. della relazione della Via (cfr. doc. 1), «*Il progetto delle vasche di Senago è parte fondamentale di un programma più ampio e strategico finalizzato al riassetto idraulico dell’intera asta del Seveso*», gli 8 siti di laminazione dell’ipotesi alternativa non possono essere considerati singolarmente, ma come parte di un sistema unitario.

In quest’ottica, poiché gli 8 siti raccoglierebbero 1.950.000 mc. e sarebbero alternativi al sito di Senago con i suoi 810.000 mc., va da sé che la soglia dei 4.400.000 mc. – che sono in realtà 4.110.000 mc. per effetto della riduzione da mc. 970.000 a mc. 810.000 delle vasche di Senago di cui si dirà al motivo 4.B – sarebbe ampiamente garantita, anzi superata, arrivando a mc. 5.250.000 (4.110.000 – 810.000 + 1.950.000).

Non corrisponde dunque al vero la conclusione a cui giunge la Via a pag. 8, dove si sostiene che gli 8 invasi dell’ipotesi alternativa «*non possono sostituire i*

quattro di sistema, ma eventualmente contribuire ad una rimodulazione ed ottimizzazione degli stessi, in relazione alla loro reale fattibilità».

Quanto all'alternativa zero, la relazione della Via, a pag. 9 (cfr. doc. 1), travisa apertamente il suo significato.

Non è in dubbio, come si afferma, che l'ipotesi della «*non realizzazione delle opere, non è significativamente da considerarsi nel caso in esame, posto che essa comporterebbe il mantenimento della conclamata situazione di dissesto idraulico nella città di Milano e nell'area di nord – ovest*».

È evidente che, posta in questi termini, la conclusione non può che essere quella cui perviene con l'esemplare sinteticità di due righe la relazione della Via.

Ma la c.d. soluzione zero non va vista, almeno in questo caso, come assenza di intervento, bensì nel contesto del sistema di cui è parte.

Come ha fatto notare il Comune di Senago nel suo parere sul Sia (doc. 6, pag. 8), in questo atto la valutazione delle alternative non risulta essere stata condotta sulla base degli impatti ambientali, quanto di considerazioni prevalentemente di natura idraulica, economica ed urbanistica. «*Inoltre la valutazione delle alternative condotta nell'ambito dello SIA ha riguardato unicamente opzioni di localizzazione di una medesima soluzione tecnica nell'ambito di un unico sito di intervento, senza considerare né altri siti (p.e. più a valle lungo il CSNO o in altri ambiti del bacino idrografico o in altri contesti ancora) né altre soluzioni (p.e. intervenire prioritariamente per il miglioramento della qualità delle acque al fine di rendere compatibile una maggiore diversione delle portate di piena in Ticino, oppure prevedere una o più vasche di laminazione coperte, oppure prevedere un uso promiscuo del canale Villoresi come infrastruttura di adduzione irrigua e temporaneo invaso idraulico, oppure incrementare la resilienza dei territori idraulicamente sofferenti, ecc.): pertanto **la trattazione delle alternative nell'ambito dello SIA risulta inadeguata**».*

Dunque, la scelta di Senago non può essere valutata in relazione all'alternativa fare/non fare, essa va invece ricondotta nell'ambito del sistema nel quale è inserita. In proposito si vedano le accurate osservazioni del Comune –

puntualmente trascurate nella Via – illustrate al punto 2.1. – A (cfr. doc. 6, pagg. 10 e 11).

La sua previsione ed esecuzione vengono privilegiate non già per l'indispensabilità, quanto perché, come candidamente è riconosciuto nel punto 2.2. della relazione Via (cfr. doc. 1, pag. 5), essa «è l'unica attualmente finanziata nel complesso di quelle previste ad ulteriore completamento dell'assetto idraulico del bacino».

La carenza di istruttoria e di motivazione a sostegno della soluzione adottata dalla Regione e della sua inidoneità a raggiungere lo scopo voluto è stata messa altresì in evidenza nel parere comunale (cfr. doc. 6, punto 2.1. – B, pag. 11 e ss.), con il quale analiticamente, da un lato, è stata dimostrata la sua inidoneità e, dall'altro, è stata illustrata un'alternativa avente ad oggetto la sola laminazione dei Torrenti Garbogera e Pudiga per un totale di circa 310.000 mc. La Via ha totalmente trascurato di esaminare i contenuti del parere comunale, se non con una clausola di stile nel § 4.3 “*Controdeduzioni*”.

2. Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. b) e c), d.lgs. 152/2006, dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in relazione alle disposizioni di cui al Titolo III della seconda parte del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 4, commi 3 e 4 lett. b), d.lgs. 152/2006, nonché dell'art. 185, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e dell'allegato 2 alla parte quarta del titolo V, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto

A) Quanto ai sedimenti.

Va premesso che si tratta di acque in pessimo stato (cfr. doc. 1, relazione Via, pag. 7).

Come è stato precisato nel parere comunale (cfr. doc. 6, punto 2.2. – A, pag. 14), nel Sia (e la Via ne riproduce le carenze) è affermato che: «*Non è riportata la curva granulometrica degli stessi [sedimenti, n.d.a.] e pertanto risulta difficile fare una stima sulla dinamica di sedimentazione all'interno delle vasche*».

Secondo il Comune, i sedimenti più grossolani che si depositano nel settore n. 1 avrebbero un tempo di permanenza di 14 minuti e sarebbero soggetti a condizioni

di rimescolamento dovuti agli effetti di turbolenza, questo comporterebbe un trasferimento delle sabbie più fini nel secondo e soprattutto nel terzo settore. Tuttavia, considerando che la rimozione dei materiali è prevista quando lo spessore di sedimento raggiunge i 30 cm., ne deriverebbe che la rimozione nel terzo settore avverrebbe ogni 60 anni circa (sul punto, si veda la tabella 2 a pag. 15, doc. 6), con conseguente esposizione agli agenti atmosferici e potenziale aerodispersione.

Nel Sia (cfr. doc. 3, pag. 102) si afferma la necessità di rimuovere periodicamente i soli residui dalle aree verdi, mentre nulla è detto e richiesto per la rimozione tempestiva dei sedimenti sul fondo delle vasche: trattandosi di residui di acque gravemente inquinate, l'inquinamento di cui saranno portatrici le vasche è del tutto evidente.

Il Sia e la Via violano l'art. 185, comma 3, d.lgs. 152/2006 e l'allegato 2 al titolo V della parte quarta, del medesimo d.lgs. 152/2006, poiché esso è stato erroneamente applicato, in quanto le analisi sui sedimenti sono state condotte solo sulla frazione inferiore a 63 micron, anziché quella prevista dal citato allegato 2 inferiore ai 2 mm, ne deriva che i risultati riportati nel Sia relativi ai limiti CSC (Concentrazione di Soglia di Contaminazione) non sono attendibili, per lo stesso motivo la Via rassegna sul punto conclusioni errate circa la rispondenza dei residui alla specifica normativa che non viene in tal modo rispettata.

Quindi, l'inattendibilità sulla natura asseritamente non pericolosa dei residui ha concretizzato un grave difetto di istruttoria (si veda in particolare il rilievo di cui alle pagg. 20 e 21, punto 4.-C del parere comunale, cfr. doc. 6) e conseguentemente, poiché il Sia ne fa derivare la non assoggettabilità alla stringente normativa contenuta nel Testo Unico ambientale indicata nell'epigrafe, ha portato alla violazione della stessa.

Dunque, il fenomeno dei residui nel Sia e nella Via non viene adeguatamente trattato, mentre è considerato l'aspetto della permanenza dell'acqua nelle vasche senaghesi per pochi giorni, *«e pertanto non hanno il tempo necessario di ristagnare e costituire l'habitat idoneo per il proliferare di insetti come zanzare»* (cfr. doc. 3, pag. 175 – Capitolo “Salute”).

Si tratta, quindi, di un problema che coinvolge molteplici aspetti ben più rilevanti delle sole – pur fastidiose – zanzare.

3. Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. c) e d), d.lgs. 152/2006, dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 2, comma 1, d.lgs. 42/2004, del punto 3.1.a.3 e 3.2.1. dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005, nonché dell'art. 60, comma 4, delle NTA del PTCP di Milano, dell'art. 29 delle NTA del PTC Parco Groane, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

A) Quanto all'impatto paesaggistico.

Nel parere comunale (cfr. doc. 6, pagg. 34 e 35, § 10) si evidenzia che la relazione paesaggistica, i cui contenuti sono stati sussunti dal Sia, sono carenti e non rispettano la normativa specifica del DPCM 12 dicembre 2005 e del suo allegato, perché essa mostra solo la vegetazione dello stato di fatto anziché «*le fisionomie fondamentali del territorio*». Inoltre il prescritto *rendering* realizzato per il progetto non corrisponde a quanto previsto dagli elaborati relativi alla valorizzazione paesaggistica, perciò anche i previsti interventi di mitigazione risultano, contrariamente ai riconoscimenti a pag. 11 della relazione Via (cfr. doc. 1), inadeguati.

In particolare il comune aveva fatto notare (cfr. doc. 6, pag. 38) che «*il progressivo accumulo di sedimenti sul fondo delle vasche ... risulta verosimilmente incompatibile con attività ricreative, che quindi andrebbero a limitarsi ai corpi di separazione tra le vasche e all'asse del CSNO, determinando una bassa valenza ricreativa dell'ambito in oggetto. In questo senso si consideri che la fruibilità avverrebbe su piste confinate su crinali affacciati su fronti di scavo profondi l'equivalente di un palazzo di almeno cinque piani, non accessibili per quanto sopra detto e comunque periodicamente (ovvero quasi continuamente) allagati per l'elevato livello della falda libera o per lo svolgimento di operazioni di manutenzione dopo lo svuotamento o semplicemente per l'elevato grado di umidità del terreno di fondo ...*

Pertanto, complessivamente, la funzione ricreativa prevista per l'ambito di intervento appare lacunosa e di dubbio raggiungimento e non può essere considerata una misura di mitigazione/compensazione in relazione agli impatti riscontrati o potenziali dell'intervento in esame».

La Via, sui punti sopracitati, omette ogni considerazione, con evidente difetto di istruttoria e di motivazione.

^^^

B) Vegetazione e fauna.

Effetti negativi non adeguatamente considerati nel Sia e nella Via riguardano anche la vegetazione e la fauna.

In ragione del fatto che l'intervento ricade all'interno di un'area protetta (Parco delle Groane), in prossimità ai siti della Rete NATURA 2000 (parte dei quali ricadenti all'interno della stessa area protetta) e in prossimità di un importante corridoio della Rete Ecologica Regionale, nel parere comunale (cfr. doc. 6, pag. 33) si era ritenuto (senza riscontro nella Via):

- che fosse necessario integrare il Sia con elementi atti a valutare l'incidenza ambientale del progetto nei confronti della conservazione della natura. Infatti il progetto prevede una pesante e rigida sistemazione idraulica di un tratto del Torrente Pudiga in corrispondenza dell'opera di presa verso la prima vasca. Il Sia non contiene elementi di valutazione dell'impatto potenziale di tale parte dell'intervento nei confronti della condizione ecologica del corso d'acqua interessato (considerazione estendibile anche alla componente rete ecologica);
- che la parte di monitoraggio ambientale dedicata alle componenti faunistiche e vegetazionali dell'ambito, identificata nel Sia (cfr. doc. 3, pag. 228) – e quindi nella Via – come attività *in itinere* ed *ex post* rispetto alla realizzazione dell'intervento, avrebbe dovuto essere sviluppata come attività *ex ante*, propedeutica all'espressione del parere di compatibilità ambientale, anche al fine di acquisire conoscenze del sito specifiche atte ad indirizzare

l'eventuale progettazione esecutiva verso una condizione di adeguato inserimento naturalistico;

- che fosse necessaria la valutazione specifica delle lavorazioni previste per la realizzazione dell'intervento in relazione al cronoprogramma delle stesse e alla sensibilità delle specie faunistiche presenti (incluse quelle di passaggio) nei diversi mesi dell'anno e nelle diverse fasi biologiche (metabolismo, vagilità e riproduzione).

^^^

C) Rete ecologica e biodiversità.

In ordine alla rete ecologica e alla biodiversità, il Comune aveva osservato (cfr. doc. 6, pag. 34) che né il progetto, né il Sia (né tantomeno la Via) trattano esplicitamente e adeguatamente il tema della conservazione del corridoio ecologico tra Parco Nord e Parco della Balossa, in parte già compromesso dalla presenza dello stesso CSNO e, nelle immediate vicinanze dell'ambito di intervento, della presenza di una pista di Crash -Test, di un campo fotovoltaico e di un ambito estrattivo. In questo senso la mera considerazione di interventi a verde non adeguatamente contestualizzata in chiave di rete ecologica non è garanzia di efficacia in termini di funzionalità naturalistica.

La Via, sui punti sopracitati, omette ogni considerazione, con evidente difetto di istruttoria e di motivazione.

Del tutto omessa, in violazione della normativa in oggetto, è altresì ogni valutazione degli impatti potenziali in fase di cantiere.

4. Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. c) e d), d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 2, comma 1, d.lgs. 42/2004, dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, del punto 3.1.a.3 e 3.2.1. dell'allegato al DPCM 12 dicembre 2005, nonché dell'art. 60, comma 4, delle NTA del PTCP di Milano, dell'art. 29 delle NTA del PTC Parco Groane, dell'art. 1, lett. h), dell'art. 30, del Piano Cave della Provincia di Milano approvato con D.C.R. n. VIII/166 del 16 maggio 2006, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

A) Quanto al suolo ed al sottosuolo.

Il sedime delle vasche interessa aree soggette a vincolo paesaggistico e, come tali, tutelate dal PTCP della Provincia di Milano (art. 60 delle NTA, doc. 9) con la particolare destinazione di “aree agricole strategiche” e dal piano del Parco delle Groane (art. 29 delle NTA, doc. 10).

Sebbene tutti i citati strumenti di programmazione contemplino, per effetto della prevalenza attribuita al Piano Territoriale Regionale dalla lr 12/2005, come anticipato in narrativa, la possibilità di realizzazione di vasche di laminazione nell’ambito di interesse, sarebbe stato necessario tenere in considerazione la vocazione di questo per identificare in modo appropriato le misure di mitigazione/compensazione da mettere in atto per garantire la compatibilità ambientale dell’opera. In tal senso è evidente che la valenza strategica in chiave agricola di un ambito non possa considerarsi mitigata o compensata da misure di inverdimento (a prato e a filare arboreo-arbustivo) né tantomeno da misure per la valorizzazione dei luoghi in chiave produttiva.

A riprova della carenza di istruttoria, va sottolineato che nel Sia non si rilevano analisi e valutazioni circa le condizioni geomorfologiche dei Torrenti Pudiga e Garbogera nei tratti interessati dall’intervento, atte a verificare l’assenza di interferenze tra l’intervento stesso e le attuali dinamiche idrogeomorfologiche di detti corsi d’acqua in relazione agli habitat da queste sostenute e alla complessiva condizione ecologica dei corpi idrici.

Benché destinate ad altra funzione, le vasche di laminazione, per natura e consistenza, devono essere assoggettate alla disciplina del Piano Cave Provinciale di cui alla D.C.R. n. VIII/166 del 16/05/2006, o quantomeno considerate per la determinazione del quantitativo di materiale scavabile nel decennio, identificato nell’allegato 2.1 della relazione tecnica della predetta D.C.R.

In proposito si richiama l’art. 1 delle NTA del citato Piano Cave che alla lettera h) dispone che lo stesso Piano «*stabilisce le normative generali applicabili a tutte le attività estrattive per la coltivazione e il recupero ambientale che devono essere osservate per ciascun bacino territoriale di produzione in rapporto alle caratteristiche idrogeologiche, geotecniche ed al tipo di sostanze di cava estraibili*».

La norma è stata semplicemente ignorata, cosiccome è accaduto per il successivo art. 30, laddove dispone che «[...] *nelle nuove cave e nell'ampliamento delle cave esistenti di ghiaia e sabbia, la profondità massima d'escavazione deve mantenersi almeno a 2 m al di sopra del massimo livello noto raggiunto dalla falda freatica nel massimo periodo di registrazione disponibile e comunque non inferiore al decennio [...]*».

Poiché il franco tra la falda e il fondo più basso delle vasche è di 3 mt. e poiché la falda continua a salire (cfr. doc. 3, pag. 108) deve reputarsi che il progetto, per quanto meglio si illustrerà *infra*, non garantisce dall'interferenza tra le acque di pessima qualità delle vasche e quelle della falda.

^^^

B) Quanto all'interazione con la falda.

Il Comune nel citato parere ha più volte evidenziato le criticità emerse dall'analisi del Sia, che si trovano replicate nella Via e che si caratterizzano per i gravi difetti di istruttoria, per la carenza di motivazione e per la contraddittorietà.

Negli ultimi anni (dal 2007 ad oggi) i livelli della falda si sono alzati in maniera sensibile ed il piezometro di monitoraggio installato ai fini della progettazione (l'unico ubicato in un intorno circoscritto delle aree di intervento) ha registrato il livello massimo della falda fino ad una quota di 149 m. s.l.m., contro i 144-145 m. s.l.m. stimati nel progetto preliminare. Tale piezometro si trova a sud del settore II delle vasche, a circa 300 m. dal centro dello stesso (cfr. doc. 6, figura 4 pag. 22), secondo la direzione prevalente della falda; considerando quindi un gradiente di 0,35%, nella zona più svantaggiata delle vasche, il livello della falda potrebbe essere più elevato di circa 1 m, quindi arrivare fino a 150 m. s.l.m..

Il *trend* della falda negli ultimi anni è indicato nella figura 6 del parere comunale (cfr. doc. 6, pag. 23)

Considerando anche l'andamento e le quota della falda nel pozzo potabile sito in via Adda a Senago (a monte idrogeologico della zona di intervento) e correlandone la quota con quella misurata nel piezometro della cava per l'anno 2014, si rileva che tra settembre e ottobre 2014 questa si è attestata tra i 150,5 m. e

151,5 m. s.l.m.. Le quote misurate dal piezometro di monitoraggio installato avrebbero dovuto quindi essere parzialmente corrette nella Via, al fine di tenere conto della sua localizzazione rispetto alla posizione della vasca e all'andamento della quota piezometrica.

Valutando sinergicamente tale fatto e il dato che negli ultimi anni il *trend* del livello di falda è stato nettamente volto all'aumento (come si vede anche dalla figura 6 a pag. 23, cfr. doc. 6), le valutazioni progettuali di considerare la quota di falda a 149 m s.l.m. appaiono poco cautelative.

Non per caso il progetto preliminare oggetto del Sia è stato ridimensionato proprio per tentare di limitare il rischio di interferenza con la falda freatica nel caso di suo ulteriore innalzamento (il preliminare prevedeva la realizzazione delle vasche ad una quota di fondo dell'invaso pari a 146 m. s.l.m. con portata fino a 970.000 mc., la Via ha prescritto una loro riduzione fino a 810.000 mc. ad una quota di fondo dell'invaso pari a 149 m. s.l.m.).

Al fine di evitare l'interazione tra le acque invasate in vasca e la falda, è stato previsto un sistema di impermeabilizzazione con un materassino bentonitico di 3 cm. di spessore: tale sistema di impermeabilizzazione delle vasche non sopporta più di 1 m d'acqua di sottoppressione, ed è quindi in progetto un sistema di bilanciamento idraulico unidirezionale che consenta l'ingresso in vasca dalla falda, ma non il contrario, grazie alla presenza di una valvola c.d. a *clapet*. Questo comporta il fatto che, se la falda si dovesse alzare – anche solo temporaneamente a causa di un periodo particolarmente piovoso prolungato – nelle vasche entrerebbero acque di falda che ne ridurrebbero il volume utile.

Esattamente l'opposto di quel che si intende perseguire con le vasche, come di seguito si evidenzia e come era stato segnalato nel parere comunale.

Quando il livello della falda è più elevato del fondo delle vasche (eventualità che nell'ultimo recente periodo risulterebbe verificata costantemente) si verificano le seguenti criticità:

- minore volume di invaso utile per la laminazione delle piene del torrente Seveso;

- permanenza di acqua a giorno di qualità chimico-fisica non soddisfacente;
- impossibilità di svuotamento della vasca per necessità che l'acqua invasata bilanci la spinta idrostatica della falda (importante per la salvaguardia del materassino bentonitico), con contemporaneo rischio di miscelazione della stessa falda con le acque di sfioro del Seveso e progressivo peggioramento qualitativo della falda stessa;
- deterioramento del manto erboso sul fondo delle vasche;
- modifica della dinamica di accumulo inquinanti nei sedimenti di fondo (maggiori tempi di residenza implicano maggiori quantitativi di materiale sedimentato e attivazione di processi biochimici);
- inadeguatezza del piano di manutenzione per la rimozione periodica di sedimenti e solo al raggiungimento dei 30 cm. di spessore.

Inoltre, supponendo che rimanga costante la quota attuale della falda (a 149 m. s.l.m.), ad ogni svuotamento della vasca si andrebbero a scaricare nel CSNO circa 150.000 mc. di acqua di falda, in quanto le pompe sono progettate per svuotare la vasca fino ad una quota di 146 m. s.l.m. Tale gestione è poco sostenibile per due ordini di ragioni:

- un inutile consumo di energia elettrica delle pompe per sollevare i 150.000 mc. di acqua della falda;
- il depauperamento di una risorsa considerata preziosa come le acque sotterranee, che vengono miscelate alle acque del Seveso e scaricate in un corso d'acqua superficiale di qualità scadente o pessima.

^^^

Il progettato intervento, prevedendo uno scavo a cielo aperto, determina una condizione di potenziale incremento della vulnerabilità degli acquiferi sottostanti.

In tal senso occorre rilevare due aspetti salienti:

- alle pagg. 23 e 24 dell'elaborato A.4.3 (doc. 7) si riporta che «[...] *alla profondità di circa 30 metri da p.c., lungo tutta la porzione orientale delle due sezioni, è presente un livello limoso-argilloso di spessore variabile da pochi metri fino ad oltre 14-15 metri di spessore. Questo livello, in base ai*

dati disponibili, riduce significativamente il suo spessore verso est, fino a risultare assente presso le terminazioni della sezione [...]». In sostanza i gruppi acquiferi A e B (come descritti nel medesimo elaborato A.4.3) risultano comunicanti, determinando una soluzione di continuità per eventuali fenomeni di inquinamento;

Al fine di contenere ogni minaccia nei confronti del quadro idrogeologico qui descritto, l'intervento prevede su tutta la superficie dello scavo delle vasche la «[...] messa in opera di un materassino bentonitico, ricoperto da circa 1 metro di spessore di terreno e da circa 0,5 metri di spessore di massi, in grado di garantire una permeabilità inferiore a $1 \cdot 10^{-8}$ cm/sec [...]» (elaborato A.4.3, cap. 8.3, pag. 79 e succ., doc.7). Né il progetto, né il Sia, né la Via contengono elementi utili a valutare l'efficienza nel tempo di tale soluzione tecnica, tenendo in considerazione le specifiche condizioni operative a cui lo stesso materassino verrebbe sottoposto (ovvero, carichi idraulici variabili e differenziali e contatto con sostanze di varia natura). Tale valutazione sarebbe stata molto importante in quanto l'opera va ad eliminare la quasi totalità dello spazio attualmente esistente tra il piano di campagna e la falda libera, sottraendo così al sistema idrogeologico la propria naturale capacità di autodepurazione nei confronti dei fluidi di infiltrazione.

Inoltre, non è stata fatta alcuna considerazione rispetto alla reale tenuta idraulica della valvola a *clapet*, che in condizioni di invaso pieno dovrà sopportare una pressione di oltre 10 m. d'acqua, con il rischio che l'acqua invasata si infiltri comunque in falda.

Ed ancora, con riguardo all'attendibilità della valutazione svolta con il Sia, nel parere comunale era stato fatto notare che durante lo svuotamento con le pompe l'intero bacino viene svuotato fino a quota 146 m. s.l.m., quindi sempre considerando il livello di falda a 149 m. s.l.m., si verrebbe ad instaurare una condizione transitoria, durante la quale il materassino bentonitico di impermeabilizzazione sarebbe sottoposto a sottopressioni dell'ordine di 3 m. d'acqua, ritenute inaccettabili dagli stessi progettisti. In relazione a quest'ultimo aspetto, si osserva che nel progetto non è stata fatta alcuna valutazione sulla portata

di acqua di falda che entrerebbe nella vasca attraverso il sistema di interconnessione.

Tale portata potrebbe essere:

- dello stesso ordine di grandezza di quella evacuata dalle pompe (5 mc/s): in tal caso lo svuotamento totale dell'invaso rischierebbe di non completarsi mai, o comunque in tempi lunghissimi, con scarico di volumi di acque di falda nel CSNO ben superiori a quelli valutati sopra;
- di un valore trascurabile rispetto a quello delle pompe: in tal caso il livello nell'invaso impiegherebbe qualche giorno o settimana a riequilibrarsi con quello della falda, estendendo in modo inaccettabile il periodo di transitorio durante il quale il materassino bentonitico sarebbe sottoposto a sottospinte.

Nella tabella 4 del parere comunale (cfr. doc. 6, pagg. 26 e 27) sono stati riportati i valori delle grandezze significative in funzione della portata in ingresso dalla falda nella vasca, che dimostrano l'inadeguatezza del materassino bentonitico a garantire la piena impermeabilizzazione degli invasi.

Le osservazioni che precedono dimostrano con la violazione delle norme indicate anche la profonda carenza di istruttoria e di motivazione che ha accompagnato il Sia e la Via, unite alla contraddittorietà dei risultati cui giunge il progetto rispetto agli obiettivi.

5. Violazione dell'art. 5, comma 1 lett. b) e c), d.lgs. 152/2006 in relazione all'art. 2, comma 1, d.lgs. 42/2004, dei punti 5 e 5bis dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

A) Quanto alle acque.

Il Sia e la Via affrontano il tema delle acque in modo del tutto inadeguato.

Differentemente da quanto esposto nel SIA, sussistono elementi di incompatibilità ambientale in relazione alla qualità delle acque superficiali.

Nel parere comunale (cfr. doc. 6, pagg. 18 e 19) si sottolinea come «Condividendo e quindi assumendo il criterio di diluizione adottato nello Sia, per il quale, poiché le acque superficiali interagenti con il sistema di laminazione in oggetto sono quelle defluenti durante i periodi di piena di entità tale da attivare

l'alimentazione delle vasche, si devono assumere come parametri qualitativi di riferimento quelli presenti in concomitanza con le portate di progetto, si evidenzia come i dati riportati a sostegno della compatibilità ambientale dell'intervento proposto siano riferiti ad una campagna di monitoraggio effettuata nel periodo da marzo 2014 a settembre 2014 i cui esiti sono richiamati nel cap. 4.3.2.4 dello stesso Sia. Dall'analisi dei dati emersi, riferiti a tre eventi intercorsi nel periodo di indagine di entità tale da essere equivalenti alla piena di progetto, si evince che durante gli stessi 'i valori medi delle concentrazioni confermano in generale la qualità scadente delle acque che quindi non dovranno infiltrarsi verso la prima falda' (pagg. 101-102). Si conferma quindi l'ingresso nelle vasche di acqua di qualità non soddisfacente, che andrebbe quindi ad interagire con il suolo di fondo della stessa e con la copertura vegetale ivi presente. Si ritiene che l'assenza di impatto derivante da tale condizione non sia sostenibile in quanto i parametri indagati nella colonna d'acqua nell'ambito delle analisi sopra richiamate non sono sufficienti in termini di numero, avendo incluso unicamente il parametro CrVI (Cromo esavalente) tra le sostanze pericolose ricercate come analiti».

A pag. 17 della relazione della Via (cfr. doc. 1), si sostiene che non sussisterebbero pericoli di inquinamento, stante la relativa scarsa permanenza temporale delle acque nelle vasche e che, comunque, l'infiltrazione nella falda di queste acque di «*pessima o scadente qualità*» sarà impedita dal materassino bentonitico che ne impermeabilizzerà il fondo.

Ma se il materassino dovrebbe proteggere la falda, lo stesso non appare idoneo a proteggere l'ambiente dagli altri effetti delle acque insane. Si deve infatti considerare che la permanenza delle stesse è calcolata in media in 20 giorni all'anno, con picchi di 38 giorni nelle annate più piovose (cfr. doc. 3, pag. 175).

La Via invece sostiene che la permanenza massima delle acque non sarebbe superiore a 5 giorni consecutivi, grazie all'impianto di svuotamento - che garantirebbe di non superare questo termine - ed all'impianto di fitodepurazione - tuttavia destinato a purificare solo una minima parte della portata del Torrente Pudiga (cfr. doc. 3, pagg. 59 e 60, e doc. 1 pag. 11).

Il Sia dunque prevede la fitodepurazione, il Comune nel suo parere (cfr. doc. 6, pag. 38) suggerisce di stralciarlo, attesa la sua inutilità rispetto alle dimensioni del progetto presentato, la Via (cfr. doc. 1, pag. 11) nulla dice in merito alle argomentate obiezioni comunali e lo ripropone, riprendendolo anodinamente dal Sia.

Pertanto, il Sia e la Via sono affetti dalla carenza di istruttoria e di motivazione con particolare riguardo alla mancanza di una analisi più esaustiva della qualità dell'acqua, in ragione dei possibili impatti ambientali di questa nella fase di ritenzione all'interno del sistema delle vasche.

A questo si deve aggiungere che né nel SIA né nella Via (né in alcun altro elaborato di progetto) viene considerato il rischio di versamenti accidentali od occulti (lungo il Fiume Seveso e/o lungo lo stesso CSNO nel tratto a monte del manufatto di presa in progetto e/o all'interno dello stesso ambito di intervento), eventualità che, se verificata e non adeguatamente gestita, potrebbe produrre scenari di incompatibilità ambientale dell'opera di progetto.

^^^

B) Quanto alla mobilità e al traffico.

Il Sia (cfr. doc. 3, pagg. 111 e 112, e da 207 a 215) non affronta esaustivamente il profilo della mobilità e del traffico indotto e/o provocato dall'esecuzione dell'opera, mentre la Via l'affronta incidentalmente nel § 3.5 "Atmosfera" (cfr. doc. 1).

Pur rinviando per una più completata disamina della questione alle puntuali osservazioni comunali (cfr. doc. 6, pagg. 28-30), in questa sede non si può non rimarcare come lo Studio di Impatto Ambientale sia affetto da un intrinseco difetto di istruttoria che si può qui riassumere nei termini che seguono:

- è stata analizzata la componente traffico solo nella fascia oraria c.d. morbida (16.00-17.00) e non è stato effettuato alcun rilevamento nelle fasce c.d. critiche (8.00-9.00, 17.00-19.00);
- le due strade di accesso all'area di intervento (SP 119DIR e SP 175) hanno una portata massima di traffico di 2.000 veicoli all'ora (Veq/h), il cui limite viene sì rispettato nella fascia c.d. morbida, ma dati i numeri riscontrati

(rispettivamente circa 1.606 Veq/h sulla SP 119DIR e 1.812 Veq/h sulla SP 175, cfr. doc. 3, pag. 111), è altamente probabile che nelle fasce orarie critiche il limite venga superato;

- non viene esaminato l'aspetto del traffico indotto dai mezzi che transiteranno dall'area di cantiere alle cave di conferimento del materiale scavato.

Ragion per cui i dati del Sia sul traffico risultano inattendibili ed inattendibile per la stessa ragione è la Via.

^^^

C) Quanto all'aria.

In relazione alla componente aria, dall'analisi del SIA emergono una serie di criticità relative alla descrizione dello stato di fatto e alla valutazione dei potenziali impatti sia in fase di cantiere che in fase di esercizio, come di seguito esposto.

Relativamente allo stato di fatto, il Sia è carente per i motivi esposti nel parere comunale (cfr. doc. 6, pag. 31), cui si rimanda.

In merito alla fase di gestione dell'opera, il Sia si limita ad affermare laconicamente che *«l'opera a regime, non produrrà alcun impatto sulla componente ambientale aria ed atmosfera»* (cfr. doc. 3, pag. 168), senza considerare, ad esempio, che la gestione e la manutenzione delle vasche o la fruizione delle progettate attività ricreative determineranno un aumento di traffico veicolare e dei relativi inquinanti.

Inoltre, non viene considerato l'impatto dovuto alle emissioni legate al consumo di elettricità durante la gestione dell'opera sia a scala locale che globale.

Non vengono altresì minimamente valutati il sollevamento e la dispersione delle polveri dal fondo e dalle sponde delle vasche, conseguente all'evaporazione dell'acqua contenuta nel sedimento depositato dopo le fasi di piena ed in conseguenza di periodi di tempo asciutto.

Inattendibili sono i dati sugli effetti della qualità dell'aria in fase di cantiere, che si riferiscono solo ad un mese primaverile, mentre è noto che nella pianura

padana altri periodi dell'anno (specie i mesi estivi ed invernali) sono caratterizzati da una perdurante staticità atmosferica.

Non è chiaro e non viene esplicitato se i fattori di emissione riportati in tabella a pag. 217 del Sia (cfr. doc. 3) rispetto al parametro PM10 tengano conto anche del risollevarimento delle polveri dal manto stradale o se considerino unicamente l'emissione da combustione.

Si rileva altresì che nel SIA non viene affrontata la problematica delle polveri in fase di cantiere, se non con semplicistiche misure di prevenzione, quali la bagnatura delle piste di cantiere.

Per tutti i motivi sopra esposti, il Sia non è adeguato in relazione alla valutazione dei potenziali impatti sulla componente aria.

La Via, oltre a replicare i difetti, le lacune ed i vizi del Sia, sottolinea che lo stesso mostra elementi di incompletezza che, a suo dire, possono però essere superati sia con il progetto definitivo sia in fase di gestione delle vasche. Tuttavia, per sostenere che la realizzazione dell'opera non incide negativamente sulla qualità dell'aria, la Via aggiunge alcuni dati puramente fantasiosi.

Priva di qualsivoglia prova, la Via afferma che gli autocarri che verranno utilizzati dall'impresa appaltatrice (sic!) appartengono alle meno inquinanti categorie Euro 4 ed Euro 5, ma nel Sia non vi è alcun cenno a tale dato (cfr. doc. 3, pag. 204). Ad ogni modo, non si comprende come la Via possa essere giunta a tale affermazione (pag. 20) che è del tutto destituita di ogni fondamento, e ciò basta a minare la credibilità delle sue argomentazioni.

^^^

D) Quanto al rumore.

In merito alla descrizione dello stato di fatto (cfr. doc. 3, cap. 4.6), si evidenzia che i rilievi fonometrici per la componente traffico sono stati eseguiti, come già detto, in periodo di morbida del traffico veicolare (16.00-17.00), per cui i valori misurati sono da considerarsi sottostimati in considerazione del fatto che il traffico è la principale fonte di rumore.

In merito all'identificazione degli effetti e degli impatti dell'opera in fase di esercizio sulla componente "rumore" (cfr. doc. 3, cap. 5.5), si rileva che non è condivisibile quanto riportato a pag. 168 del Sia, laddove si afferma che l'impatto acustico dell'impianto a regime è riconducibile unicamente *«alle emissioni acustiche degli organi elettromeccanici per il funzionamento del sistema di laminazione (funzionamento delle pompe di sollevamento dell'acqua per lo svuotamento degli invasi e paratoie per la regimazione e/o attivazione dei canali di scarico/alimentazione degli invasi costituenti la vasca di laminazione)»*. In proposito si evidenzia che, in fase di esercizio, è prevista la periodica manutenzione del verde e delle vasche (dopo ogni evento di riempimento e al raggiungimento di determinati spessori di deposito del sedimento sul fondo), determinando la mobilitazione di mezzi speciali per lo svolgimento di tali operazioni. A questi si aggiungono i veicoli utilizzati dai fruitori dell'area per raggiungere la stessa e godere delle rispettive valenze introdotte dal progetto. Quindi il Sia ed anche la Via (cfr. doc. 1, pag. 21) sono lacunose e la Via anche al limite del banale quando minimizza il problema del rumore con il fatto che le pompe di sollevamento sono poste a mt. 20 di profondità, senza considerare che il fenomeno è ben più ampio e complesso, come sopra si è illustrato e come era stato fatto notare con previsione nel parere comunale, totalmente trascurato.

In merito all'identificazione degli effetti e degli impatti sulla componente rumore in fase di cantiere (cfr. doc. 3, cap. 6.11), il Comune aveva fatto rilevare che:

- viene considerata come unica sorgente sonora il traffico veicolare indotto, trascurando completamente le sorgenti costituite da tutti gli altri mezzi di cantiere (escavatori, pale, rulli, etc.), oltretutto riportati dettagliatamente nel capitolo 6.7 del Sia; tale assunzione viene semplicemente giustificata asserendo che *«[...] i mezzi impiegati all'interno dello stesso [il cantiere, n.d.a.] (vedi cap. 6.7) determinano un impatto acustico ridotto, in quanto la maggior parte delle lavorazioni avverranno sotto il livello del piano di campagna ed inoltre i rumori prodotti saranno mitigati dai cumuli di terra che vengono stoccati temporaneamente in loco e in corrispondenza delle*

arginature perimetrali, oltre alle opere di protezione del cantiere (reti perimetrali) [...]». Tale affermazione non è supportata da alcuna analisi o considerazione quantitativa;

- come si evince dalla tab. 37 di pag. 223 e dalla tab. 38 di pag. 224 del Sia (cfr. doc. 3), i livelli di pressione sonora presso il recettore R2 (edificio residenziale lungo la SP 119DIR) nello scenario di cantiere risultano decisamente prossimi ai limiti di legge, con uno scarto di pochi punti decimali - tra 69,2 dB(A) e 69,9 dB(A) rispetto al limite di 70 dB(A). Tale affermazione è sostenuta dal fatto che le previsioni di impatto acustico devono considerarsi sottostimate, assumendo l'ipotesi che il traffico indotto dal cantiere sia stimabile unicamente in funzione dei volumi di scavo da movimentare e omettendo ogni valutazione sui mezzi leggeri (automezzi e furgoni) utilizzati dal personale tecnico-amministrativo e dai sub-fornitori che accederanno all'area di cantiere, nonché determinando i volumi di traffico dei mezzi pesanti in maniera poco cautelativa (si vedano le osservazioni riportate nei capitoli precedenti riguardanti la viabilità e l'aria).

Le osservazioni che precedono mettono in luce un'istruttoria affrettata e lacunosa che è partita dal Sia ed è rimasta tale anche nella Via. Questi difetti si sono riprodotti nella motivazione degli atti che si è dimostrata largamente insoddisfacente.

6. Violazione della D.G.R. 24/01/2014 n. X/1266, violazione della D.G.R. del 15 febbraio 2012 n. IX/3018, ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

A) Quanto alla salute pubblica.

Si evidenzia prima di tutto come per la trattazione della componente salute pubblica nel Sia non sia stato considerato quanto contenuto nella D.G.R. 24/01/2014 n. X/1266 (Approvazione delle linee guida per la componente salute pubblica degli studi di impatto ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del Regolamento Regionale 21 novembre 2011, n. 5).

In merito alla descrizione dello stato di fatto, nel Sia (cfr. doc. 3, cap. 4.10) si evidenzia che la componente salute pubblica non viene trattata.

Nel capitolo di riferimento vengono sviluppate unicamente considerazioni economiche in merito all'impatto del settore agricolo sull'economia e sulla società locale e riportato l'elenco delle industrie RIR (Rischio di Incidente Rilevante) presenti nei comuni limitrofi.

Con riguardo all'identificazione degli effetti e degli impatti sulla componente in fase di gestione dell'opera una volta realizzata (cfr. doc. 3, cap. 5.9 pag. 175), si afferma che *«le acque permangono nelle vasche per pochi giorni e pertanto non hanno il tempo di ristagnare e costituire così l'habitat idoneo per il proliferare di insetti come zanzare»* e *«in considerazione dei concentrati tempi di permanenza dell'acqua nelle vasche, non vi saranno problematiche relative ai cattivi odori»*. Queste affermazioni non sono supportate da idonea prova.

Non solo, ma con specifico riferimento alla caratterizzazione dei potenziali impatti odorigeni legati al permanere di acqua (e sedimenti) inquinata all'interno delle vasche, si evidenzia come il Sia debba attenersi alle *“Linea guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno”* approvate da Regione Lombardia con D.G.R. del 15 febbraio 2012, n. IX/3018, mentre esso ne è privo e avrebbe dovuto essere integrato con una valutazione degli effetti del ristagno idrico prolungato all'interno dell'impianto in termini di proliferazione di zanzare e di condizioni odorigene.

Stante la pessima condizione qualitativa sia delle acque che dei sedimenti che stazioneranno e si depositeranno nella vasca, la valutazione degli impatti dell'opera sulla salute pubblica avrebbe dovuto essere supportata da un'analisi del rischio sanitario-ambientale, con riguardo agli effetti:

- della volatilizzazione dalle acque presenti nelle vasche durante gli eventi di piena, nonché dalle acque che stazioneranno in maniera permanente sul fondo;
- della volatilizzazione e del risollevarsi delle polveri dai sedimenti accumulati e stratificati nelle vasche in tempo asciutto;

- del contatto dermico e della ingestione dei sedimenti;
- della percolazione delle acque in falda durante l'utilizzo delle vasche e della lisciviazione in falda dai sedimenti accumulati.

La Via (cfr. doc. 1, pag. 21) considera il profilo della salute pubblica in modo del tutto approssimativo, al di fuori di una rigorosa comparazione tra le prescrizioni normative, la cui applicazione è imposta, e l'effettiva consistenza e ricaduta sulla salute e sulla salubrità dell'ambiente prodotta dall'opera progettata.

7. Violazione dell'art. 22, comma 2, e del punto 5 bis dell'allegato VII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione

Nella Via, a pag. 22 della relazione (cfr. doc. 1), si afferma che il Sia conterrebbe le linee di inquadramento generale del piano di monitoraggio dell'opera e le fa proprie, disponendo la loro assunzione nel progetto definitivo.

Il Sia (cfr. doc. 3, pagg. 226 e ss.) e la Via eludono però la prescrizione delle norme in epigrafe che impongono che le soluzioni per il monitoraggio vengano individuate sin da subito e non possano essere rinviate a fasi successive. D'altro canto, se così non fosse, non si comprende come potrebbe la Via esprimersi sulla compatibilità ambientale dell'opera anche in relazione alle misure di controllo e di osservazione.

Quanto al prescritto piano di manutenzione, è la stessa relazione sulla Via (cfr. doc. 1, pag. 21) ad affermare che il progetto sottoposto a valutazione «*non comprende un vero e proprio piano di manutenzione*».

La Via prende atto della mancanza e rinvia per la sua redazione al progetto definitivo.

Tutto ciò concretizza una chiara elusione della normativa ed un evidente difetto di istruttoria e di motivazione, peraltro contraddittoria nelle sue conclusioni positive sul punto, pur denunciando la mancanza del piano che ne costituirebbe la naturale premessa.

8. Violazione dell'art. 5, comma 1, del DM 161/2012 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, travisamento dei presupposti di diritto

A pag. 19 della relazione di Via (cfr. doc. 1) si afferma che, allo stato, è impossibile predisporre il Piano di Utilizzo del materiale da scavo.

Tuttavia, l'art. 5, comma 1, del D.M. 161/2012, dispone che: «... *Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di valutazione ambientale, ai sensi della normativa vigente, l'espletamento di quanto previsto dal presente Regolamento deve avvenire **prima dell'espressione del parere di valutazione ambientale***».

Quindi è di tutta evidenza la violazione della norma sopra riportata nonché i diversi profili dell'eccesso di potere indicati nell'oggetto del presente mezzo.

9. Violazione dell'art. 25, comma 2, LR Lombardia 14/1998 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

Con riferimento alle opere di scavo per la realizzazione delle vasche di laminazione, il quadro economico di progetto (doc. 8) non comprende l'esborso dei diritti di escavazione da versare al Comune di Senago. Di questi, il 15%, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della LR Lombardia n. 14/98, dovrà essere successivamente versato dal Comune di Senago alla Città Metropolitana.

10. Violazione dell'art. 3 della LR Lombardia n. 5/2010 e dell'art. 6, comma 1 lett. g), del Reg. Reg. n. 5/2011 ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione

La Via non contiene alcuna indicazione in ordine ai contenuti del coordinamento previsto dall'art. 3, comma 1 lett. g), del Regolamento Regionale n. 5/2011, finalizzato al successivo rilascio dell'autorizzazione alla costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di cui alla LR Lombardia 8/1998 (come sostituita dalla lr 26/2003).

Anche per questo motivo la Via è illegittima.

^^^

Per tutto quanto sopra esposto, il Comune di Senago, *ut supra* rappresentato e difeso,

CITA

- **Regione Lombardia**, in persona del Presidente *pro tempore*

- **Agenzia Interregionale per il fiume Po**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- **Città Metropolitana di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*
- **Parco Lombardo della Valle del Ticino**, in persona del Presidente *pro tempore*
- **Parco regionale delle Groane**, in persona del Presidente *pro tempore*
- **Parco Agricolo Sud Milano**, in persona del Presidente *pro tempore*
- **Comune di Milano**, in persona del Sindaco *pro tempore*
- **Comune di Bollate**, in persona del Sindaco *pro tempore*
- **Autorità di Bacino del Fiume Po**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

a comparire e a costituirsi, nei termini e nelle forme stabilite dalla legge, all'udienza del **10 giugno 2015**, ore di rito, avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, Giudice designando, con l'avvertenza che in difetto si procederà in loro dichiarata contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e per l'effetto annullare gli atti tutti impugnati siccome illegittimi, con espressa riserva di proporre motivi aggiunti;
- **in ogni caso**: con vittoria di spese e compensi professionali.

Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è pertanto dovuto un contributo unificato di € 777,00.

Milano-Roma, 8 maggio 2015

Avv. Alberto Fossati

Avv. Cristina Ciarcia

Avv. Giovanni Corbyons

^^^

Si deposita il seguente allegato:

A. delibera GC n. 58/2015 e determinazione n. 197/2015.

Si depositano altresì in copia i seguenti documenti:

1. Decreto di Via con allegata relazione istruttoria;
2. Burl - Serie Ordinaria n. 11 del 12 marzo 2015;
3. Studio di Impatto Ambientale;
4. Relazione Generale del progetto definitivo (stralcio);
5. Rilievo aerofotogrammetrico con distanze;
6. Parere del Comune di Senago;
7. Elaborato A.4.3. (stralcio);
8. Quadro economico;
9. Art. 60 NTA del PTCP della Città Metropolitana di Milano;
10. Art. 29 delle NTA del PTC del Parco delle Groane.

^^^

RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti dagli Avv.ti Alberto Fossati, Cristina Ciarcia e Giovanni Corbyons, io sottoscritto addetto all'Unep presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato copia conforme all'originale del retro esteso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche a:

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente *pro tempore*, per la carica domiciliato presso il Palazzo della Regione in (20124) Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (43121) Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 75, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*,
per la carica domiciliato in (20122) Milano, Via Vivaio n. 1, a mezzo del servizio
postale ai sensi di legge

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO, in persona del Presidente
pro tempore, con sede in (20013) Magenta – Loc. Ponte Vecchio di Magenta (Mi),
Via Isonzo n. 1, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

PARCO REGIONALE DELLE GROANE, in persona del Presidente *pro tempore*,
con sede in (20020) Solaro (Mi), Via delle Polveriera n. 2, a mezzo del
servizio postale ai sensi di legge

PARCO AGRICOLO SUD MILANO, in persona del Presidente *pro tempore*, per
la carica domiciliato in (20122) Milano, Via Vivaio n. 1, a mezzo del servizio
postale ai sensi di legge

PARCO AGRICOLO SUD MILANO – ENTE GESTORE CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO, in persona del Presidente *pro tempore*, per la carica domiciliato in (20122) Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 27, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato presso l'Avvocatura comunale in (20122) Milano, Via della Guastalla n. 8, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

COMUNE DI BOLLATE, in persona del Sindaco *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la casa comunale in (20021) Bollate (Mi), Piazza Aldo Moro n. 1, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in (43121) Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 75, a mezzo del servizio postale ai sensi di legge